

2.1 PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA

CASS. CIV. – SEZ. I – 28 MARZO 2017, N. 7965 – Pres. DI PALMA, rel. LAMORGESE – T. c. V.

Bioetica e diritto – Procreazione Medicalmente Assistita – Disconoscimento di paternità – In genere – Filiazione scaturita da inseminazione artificiale – Disciplina di cui all’art. 235 c.c. – Applicabilità – Fondamento – Conseguenze – Termine di decadenza di cui all’art. 244 c.c. – Applicabilità – Fondamento – Decorrenza.

In tema di disconoscimento di paternità, la regola prevista dall’art. 235 c.c., applicabile «ratione temporis», disciplina anche le filiazioni originate da fecondazione artificiale, tenuto conto che il quadro normativo, a seguito dell’introduzione della l. n. 40 del 2004 - come formulata ed interpretabile alla luce del principio del «favor veritatis» – si è arricchito di una nuova ipotesi di disconoscimento; pertanto, stante l’identità della «ratio» e la sussistenza di evidenti ragioni sistematiche, è applicabile anche a questa ipotesi il termine di decadenza previsto dall’art. 244 c.c., che decorre dal momento in cui sia acquisita la certezza del ricorso a tale metodo di procreazione.

2.2 DIVIETO DI FECONDAZIONE ETEROLOGA E MATERNITÀ SURROGATA

CASS. CIV. – SEZ. I – 30 SETTEMBRE 2016, N. 19599 – Pres. DI PALMA, Rel. LAMORGESE – Proc. gen. Corte appello Torino c. B.L.I.M. ed altri.

Bioetica e diritto – Divieto di fecondazione eterologa e maternità surrogata – Atto di nascita straniero – Figlio di due madri per fecondazione eterologa con donazione di ovocita dall’una all’altra – Trascrizione nei registri dello stato civile – Tecnica di procreazione non riconosciuta in Italia – Violazione dell’ordine pubblico – Esclusione – Fondamento.

L’atto di nascita straniero, validamente formato, da cui risulti la nascita di un figlio da due madri, per avere l’una donato l’ovulo e l’altra partorito, non contrasta, di per sé, con l’ordine pubblico per il fatto che la tecnica procreativa utilizzata non sia riconosciuta nell’ordinamento italiano dalla l. n. 40 del 2004, rappresentando quest’ultima una delle possibili modalità di attuazione del potere regolatorio attribuito al legislatore ordinario su una materia, pur eticamente sensibile e di rilevanza costituzionale, sulla quale le scelte legislative non sono costituzionalmente obbligate.

CASS. PEN. – SEZ. VI – 17 NOVEMBRE 2016, N. 48696 – Pres. CARCANO, Rel. BASSI – Imp. M.S. e S.A.

Bioetica e diritto – Divieto di fecondazione eterologa e maternità surrogata - Dichiarazione di maternità di bambini nati con la maternità surrogata – Fatto avvenuto in paese dove la maternità surrogata è lecita – Reato di falsa certificazione – Esclusione.

Non commette reato di falsa certificazione la donna che dichiara di essere la madre di bambini nati con la maternità surrogata, con fecondazione eterologa, se in quel Paese la pratica è lecita. La Cassazione ribadisce il principio in relazione ad una vicenda di utero in affitto avvenuto in Ucraina, paese dove tale pratica è consentita dalla legge nazionale, a condizione che uno dei due committenti sia anche il genitore biologico, circostanza ricorrente nella fattispecie. Per i giudici, non solo manca il dolo del reato di alterazione di stato nella richiesta di registrazione dell'atto di nascita, ma anche l'elemento oggettivo, posto che il concetto di stato di filiazione tende ad essere non più legato ad una relazione necessariamente biologica, ma sempre più ad essere considerato legame giuridico.

APP. TRENTO – ORD 23 FEBBRAIO 2017 – Pres. e Rel. ZATTONI – XX e YY.

Bioetica e diritto – Divieto di fecondazione eterologa e maternità surrogata – Minore nato all'estero tramite fecondazione eterologa relativa a due persone dello stesso sesso – Provvedimento dell'autorità straniera che accerta l'instaurazione della relazione di genitorialità con entrambi i membri della coppia omosessuale che ne ha perseguito la nascita – Esecutività – Ammissibilità – Sussistenza.

Può essere riconosciuto in Italia il provvedimento dell'autorità straniera che riconosce il legame tra un minore nato all'estero da maternità surrogata ed entrambi i componenti della coppia omosessuale con il quale è stata instaurata la relazione di genitorialità.

TRIB. NAPOLI – SEZ. I – DECR. 6 DICEMBRE 2016 – Pres. CASORIA, Rel. SDINO, Ric. X, Res. Ministero dell'interno ed altri.

Bioetica e diritto – Divieto di fecondazione eterologa e maternità surrogata – Atto di nascita straniero – Trascrizione integrale dell'atto di nascita del minore nato all'estero tramite fecondazione eterologa relativo a due persone dello stesso sesso – Contrarietà all'ordine pubblico – Esclusione.

Non è contraria all'ordine pubblico la trascrizione integrale dell'atto di nascita del minore nato all'estero tramite fecondazione eterologa nell'ambito di una stabile relazione affettiva tra due persone dello stesso sesso conviventi il progetto di genitorialità (nel caso di specie viene accolto il ricorso presentato dalle due donne e ordinato all'Ufficiale di Stato civile di ripristinare la trascrizione originaria dell'atto di nascita, parzialmente annullata dal Prefetto).

2.3 EUTANASIA E FINE VITA

CONSEIL D'ÉTAT – 8 MARZO 2017, N. 408146.

Bioetica e diritto – Eutanasia e fine vita – Accanimento terapeutico – Bambino in stato di irreversibile perdita di autonomia – Insussistenza.

La circostanza che vede un bambino versare in uno stato irreversibile di perdita di autonomia che lo rende dipendente dai mezzi sostitutivi delle sue funzioni vitali non rende il trattamento a lui non necessario o sproporzionato. Il mantenimento in vita artificiale quindi e la continuazione dei trattamenti in essere non possono caratterizzare un'ostinazione irragionevole. Pertanto, non si verificano le condizioni per dare applicazione alle disposizioni dell'articolo L. 1110-5-1 del codice della sanità pubblica.

2.4 RETTIFICA DI SESSO

CORTE COST. – SENT. 13 LUGLIO 2017, N. 180 – Pres. GROSSI, Rel. AMATO.

Bioetica e diritto – Rettifica di sesso – Necessità di intervento chirurgico – Esclusione – In base ad interpretazione rispettosa dei valori costituzionali di libertà e dignità della persona umana – Infondatezza della questione.

La possibilità di un'interpretazione della disposizione censurata compatibile con i valori costituzionali porta al rigetto della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 14/04/1982, n. 164, nella parte in cui subordina la rettificazione di attribuzione di sesso alle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.- Con due ordinanze di analogo tenore, il Tribunale ordinario di Trento ha sollevato – in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848 – questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso).

Tale disposizione prevede che «La rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali».

Ad avviso del giudice rimettente, la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con gli artt. 2 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 8 della CEDU, poiché la previsione della necessità, ai fini della rettificazione anagrafica dell'attribuzione di sesso, dell'intervenuta modificazione dei caratteri sessuali attraverso trattamenti chirurgici altamente invasivi pregiudicherebbe gravemente l'esercizio del diritto fondamentale alla propria identità di genere.

È, inoltre, denunciato il contrasto con gli artt. 3 e 32 Cost., per l'irragionevolezza insita nella subordinazione dell'esercizio di un diritto fondamentale, quale il diritto all'identità sessuale, al requisito della sottoposizione della persona a trattamenti sanitari (chirurgici o ormonali), estremamente invasivi e pericolosi per la salute.

1.1.- Nel dispositivo della prima ordinanza (r.o. n. 174 del 2015) è sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge n. 164 del 1982 «nella parte in cui subordina la rettificazione di attribuzione di sesso alla intervenuta modificazioni dei caratteri sessuali primari della persona istante, mediante intervento chirurgico demolitivo e ricostruttivo». Con la successiva ordinanza n. 211 del 2015, lo stesso Tribunale ordinario di Trento chiede a questa Corte di accogliere la questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione «nella parte in cui subordina la rettificazione di attribuzione di sesso alla intervenuta modificazione dei caratteri sessuali della persona istante».

2.- In considerazione della sostanziale coincidenza delle questioni sollevate dal Tribunale rimettente, i giudizi possono essere riuniti per essere congiuntamente trattati e decisi.

3.- In via preliminare, va rilevato che l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, proposta dall'Avvocatura generale dello Stato, è infondata.

3.1.- Ad avviso dell'Avvocatura generale dello Stato la questione sarebbe inammissibile, in quanto il giudice *a quo* non avrebbe adeguatamente verificato la possibilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata.

3.2.- Il Tribunale ordinario di Trento ritiene, in particolare, che il tenore letterale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 escluda la possibilità di ottenere la rettificazione dell'attribuzione di sesso, anche in assenza della modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari, vale a dire l'apparato genitale, in base al quale, al momento della nascita, si individua il sesso della persona. Il rimettente è consapevole che l'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69) sembrerebbe qualificare il trattamento medico-chirurgico come eventuale, ai fini della rettificazione dell'attribuzione di sesso. A suo avviso, tuttavia, ciò non significa che la stessa sia ottenibile a prescindere dall'adeguamento dei caratteri sessuali primari, bensì soltanto che possano esservi casi concreti nei quali gli stessi siano già modificati (ad esempio, per un intervento già praticato all'estero, ovvero per ragioni congenite).

3.3.- Al riguardo, va ribadito quanto affermato dalla giurisprudenza costituzionale, laddove ha ritenuto che «[l]a possibilità di un'ulteriore interpretazione alternativa, che il giudice *a quo* non ha ritenuto di fare propria, non riveste alcun

significativo rilievo ai fini del rispetto delle regole del processo costituzionale, in quanto la verifica dell'esistenza e della legittimità di tale ulteriore interpretazione è questione che attiene al merito della controversia, e non alla sua ammissibilità» (sentenza n. 221 del 2015, in riferimento alla medesima eccezione sollevata in analogo giudizio; nello stesso senso, da ultimo, le sentenze n. 42 del 2017, n. 240, n. 219, n. 95, n. 45 del 2016 e n. 262 del 2015).

4.- Nel merito, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 non è fondata.

4.1.- La possibilità di un'interpretazione della disposizione censurata, rispettosa dei valori costituzionali di libertà e dignità della persona umana, è stata individuata e valorizzata sia dalla giurisprudenza di legittimità, sia da quella costituzionale.

Questa Corte ha, da tempo, riconosciuto che «[l]a legge n. 164 del 1982 si colloca [...] nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale» (sentenza n. 161 del 1985).

In questo ordine di idee si è posta la Corte di cassazione, sezione prima civile, nella sentenza del 20 luglio 2015, n. 15138, nella quale è stata condivisa un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della legge n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011. In questa pronuncia, la Corte nomofilattica ha ritenuto che, per ottenere la rettificazione dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile, non sia obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari.

Invero, si è riconosciuto che l'acquisizione di una nuova identità di genere possa essere il risultato di un processo individuale che non postula la necessità di tale intervento, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale siano oggetto di accertamento anche tecnico in sede giudiziale.

4.2.- Più recentemente, con la sentenza n. 221 del 2015, successiva ad entrambe le ordinanze di rimessione, questa Corte ha riconosciuto che la disposizione censurata «costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)».

Alla luce di tale evoluzione, che è al tempo stesso culturale e ordinamentale, questa Corte ha, quindi, affermato che «la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali. [...] Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo

sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisite per accedere al procedimento di rettificazione – come prospettato dal rimettente –, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico».

La possibilità di un'interpretazione della disposizione censurata compatibile con i valori costituzionali porta al rigetto della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, nella parte in cui subordina la rettificazione di attribuzione di sesso alle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali.

5.- Nell'affermazione del valore nomofilattico della scelta ermeneutica operata in questo senso dalla Corte di cassazione va, pertanto, individuata la soluzione delle incertezze interpretative, peraltro del tutto isolate, richiamate dalla difesa delle parti private.

5.1.- La riconfermata validità di tale interpretazione esclude, altresì, il fondamento delle ulteriori istanze formulate, solo implicitamente, nell'ordinanza iscritta al n. 211 del r.o. 2015 ed espressamente nelle difese delle parti costituite.

In particolare – ancorché le argomentazioni svolte dal rimettente vertano esclusivamente sulla non necessità dell'intervento chirurgico ai fini della rettifica anagrafica – il *petitum* formulato nel dispositivo di detta ordinanza è volto alla caducazione della previsione relativa alle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali della parte istante. Con ciò il rimettente appare invocare un intervento più ampio di quello illustrato nelle proprie motivazioni, in quanto volto ad escludere la previsione della necessità delle stesse modificazioni, quali che siano le modalità (chirurgiche, ormonali o congenite) attraverso le quali le stesse siano intervenute.

In questa stessa prospettiva, la difesa delle parti costituite, nelle memorie successive alla sentenza n. 221 del 2015 – della quale riconosce il carattere satisfattivo delle precedenti istanze di tutela – auspica che dagli accertamenti giudiziali prodromici alla rettifica anagrafica sia esclusa, in via generale, la sottoposizione della parte istante a esami medici o psicologici, in quanto potenzialmente invasivi della sfera privata. Tali accertamenti dovrebbero vertere esclusivamente sulla estrinsecazione sociale dell'identità personale e sugli aspetti psichici, comportamentali e fisici che contribuiscono a comporre l'identità di genere.

5.2.- Alla luce dei principi affermati nella sentenza n. 221 del 2015, va ribadito che l'interpretazione costituzionalmente adeguata della legge n. 164 del 1982 consente di escludere il requisito dell'intervento chirurgico di normoconformazione. E tuttavia ciò non esclude affatto, ma anzi avvalorava, la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata; percorso che corrobora e rafforza l'intento così manifestato. Pertanto, in linea di continuità con i principi di cui alla richiamata sentenza, va escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione.

In coerenza con quanto affermato nella sentenza richiamata, va ancora una volta rilevato come l'aspirazione del singolo alla corrispondenza del sesso attribuitogli nei registri anagrafici, al momento della nascita, con quello soggettivamente percepito e vissuto costituisca senz'altro espressione del diritto al riconoscimento dell'identità di genere. Nel sistema della legge n. 164 del 1982, ciò si realizza attraverso un procedimento giudiziale che garantisce, al contempo, sia il diritto del singolo individuo, sia quelle esigenze di certezza delle relazioni giuridiche, sulle quali si fonda il rilievo dei registri anagrafici.

Il ragionevole punto di equilibrio tra le molteplici istanze di garanzia è stato, infatti, individuato affidando al giudice, nella valutazione delle insopprimibili peculiarità di ciascun individuo, il compito di accertare la natura e l'entità delle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali, che concorrono a determinare l'identità personale e di genere.

PQM

LA CORTE COSTITUZIONALE

*riuniti i giudizi,
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dal Tribunale ordinario di Trento con le ordinanze indicate in epigrafe.*

(Omissis).

TRIB. GENOVA – SEZ. IV – 20 GIUGNO 2016 – Pres. MAZZA GALANTI, Rel.
DI LAZZARO – T.G. c. Pubblico Ministero.

Bioetica e diritto – Rettifica di sesso – Necessità di intervento chirurgico – Esclusione – In base ad interpretazione rispettosa dei valori costituzionali di libertà e dignità della persona umana.

Alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1 della legge n. 164 del 1982, al fine di ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile non deve ritenersi indispensabile l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari.

TRIB. RAGUSA – 13 DICEMBRE 2016 – Pres. e rel. Barraca – XX c. P.M.
Tribunale di Ragusa.

Bioetica e diritto – Rettifica di sesso – Necessità di intervento chirurgico – Esclusione – Acquisizione di una nuova identità di genere quale frutto di un processo individuale – Sufficienza.

L'interesse pubblico alla definizione certa dei generi non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria integrità psicofisica sotto lo specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico inteso come segmento non eludibile dell'avvicinamento del soma alla

psiche. L'acquisizione, quindi, di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non postula la necessità di detto intervento chirurgico.

Nota di rinvio

Anche l'anno oggetto della presente rassegna ha visto una pluralità di interventi giurisprudenziali con implicazioni bioetiche. Così si sono riportate in rassegna una serie di pronunzie che, pur non involgendo tematiche strettamente ecclesiasticistiche, possono essere di interesse.

Un primo gruppo di arresti è riferibile all'area della procreazione medicalmente assistita, materia che sta raggiungendo una propria strutturazione che vede l'affiancarsi ed il sovrapporsi di principi indicati dalla giurisprudenza a norme scaturenti dalla Legge 19 febbraio 2004, n. 40.

Così la Corte di Cassazione, con sentenza n. 7965 del 2017, ha ribadito i confini entro i quali è possibile proporre, in caso filiazione scaturita da inseminazione artificiale, l'azione di disconoscimento di paternità, integrando la disciplina contenuta nell'art. 235 c.c. con il quadro normativo risultante dall'introduzione della Legge n. 40 del 2004, e arrivando così a configurare una nuova ipotesi di disconoscimento, che si aggiunge a quelle previste dalla citata disposizione codicistica. Conseguenzialmente il termine di decadenza previsto dall'art. 244 c.c. viene ritenuto applicabile anche nel caso di filiazione scaturita da inseminazione artificiale. Per primi commenti a tale pronunzia vedi Vassallo, Giuseppina, 2017, «Disconoscimento di paternità per impotenza: in appello il motivo può mutare in adulterio», *Altalex*; Scalera, Antonio, 2017, «L'azione di disconoscimento è ammessa anche quando il figlio è nato da fecondazione eterologa», *Quotidiano Giuridico*.

Altra problematica esaminata dalla giurisprudenza è stata quella connessa al disallineamento normativo tra ordinamento italiano ed altri ordinamenti europei in materia di fecondazione eterologa e maternità surrogata, soprattutto in relazione al sempre più diffuso ricorso a tali tecniche da parte di coppie omosessuali.

Per alcuni configurati profili penali, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 48696 del 2016, ha precisato che non commette reato di falsa certificazione la donna che dichiara di essere la madre di bambini nati con la maternità surrogata, con fecondazione eterologa, se il tutto si è svolto in un Paese dove la suddetta pratica è lecita. Vedi al riguardo Gasparre, Annalisa, 2016, «Padre biologico e madre "sociale" possono chiedere la registrazione del certificato di nascita del figlio», *Diritto e Giustizia*, www.dirittoegiustizia.it; Marra, Giuseppe, 2017, «Riflessi penali della surrogazione di maternità effettuata all'estero», *Il Familiarista*; Di Muzio, Francesca, 2017, «Fecondazione eterologa all'estero: non commette il reato la madre sociale che registra il certificato», *Il Penalista*.

Sulla stessa linea appare essersi attestata anche la giurisprudenza di merito. Così, ad esempio, la Corte d'Appello di Trento, con la ordinanza del 23 febbraio 2017 ha stabilito che può avere esecuzione in Italia il provvedimento dell'autorità straniera che riconosce il legame tra un minore nato all'estero da maternità surrogata ed entrambi i componenti della coppia omosessuale con il quale è stata instaurata la relazione di genitorialità (per un commento vedi Peruzzo, Francesca, 2017, «Status filiationis e assenza di legame genetico. La

Corte d'Appello di Trento riconosce la validità del certificato di nascita di due gemelli nati in seguito al ricorso alla maternità surrogata da parte di due uomini», *Osservatorio Costituzionale AIC*), mentre il Tribunale di Napoli, con decreto del 6 dicembre 2016, ha ritenuto non essere contraria all'ordine pubblico la trascrizione integrale dell'atto di nascita del minore nato all'estero tramite fecondazione eterologa nell'ambito di una stabile relazione affettiva tra due persone dello stesso sesso conviventi il progetto di genitorialità, ponendosi entambi i Collegi sulla stessa linea della precedente sentenza della Corte di cassazione n. 19599 del 2016, che aveva fissato il principio secondo il quale l'atto di nascita straniero, validamente formato, da cui risulti la nascita di un figlio da due madri, non contrasta con l'ordine pubblico per il fatto che la tecnica procreativa utilizzata non sia riconosciuta nell'ordinamento italiano dalla l. n. 40 del 2004. Su tale problematica vedi Porracciolo, Antonino, 2016, «Esclusa la violazione dei principi di ordine pubblico», *Guida al Diritto Il Sole 24ore Settimanale*, n. 44, 39 ss.; Palmeri, Giuseppa, 2017, «Le ragioni della trascrivibilità del certificato di nascita redatto all'estero a favore di una coppia same sex», *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, n. 3, p. 1, 362 ss.; Di Marzio, Paolo, 2017, «Figlio di due madri?», *Il Diritto di Famiglia e delle Persone*, n. 2, p. 1, 298 ss.; Di Gesu, Salvatore, 2017, «La tutela dei rapporti di filiazione sorti all'estero in coppia omogenitoriale», *Vita Notarile*, n. 1, p. 131 ss.; Ferrando, Gilda, 2017, «Ordine pubblico e interesse del minore nella circolazione degli status filiationis», *Il Corriere Giuridico*, n. 2, 190 ss.; Salone, Bartolo, 2017, «Trascrizione dell'atto di nascita straniero con due genitori dello stesso sesso e ordine pubblico internazionale. La Cassazione alle prese con un singolare caso di "doppia maternità"», *Diritto Civile Contemporaneo*, n. 1, 4 ss.

Giova segnalare come (su tali problematiche) sia giunto a conclusione il caso Paradiso e Campanelli c. Italia, in relazione al quale la *Grande Chambre* della Corte Europea dei diritti dell'Uomo si è pronunciata in seconda istanza, con sentenza 24 gennaio 2017 (consultabile anche in traduzione italiana sul sito <http://hudoc.echr.coe.int>), ribaltando la decisione precedente ed escludendo la violazione dell'art. 8 Cedu da parte dell'Italia. In considerazione dell'illegittimità della condotta dei ricorrenti, infatti, la Corte, dopo un'approfondita valutazione degli elementi presi in considerazione dalle autorità italiane al momento della decisione di disporre l'allontanamento del minore dalla coppia, ritiene che il comportamento dello Stato sia sostenuto da ragioni rilevanti e sufficienti e che soddisfi il principio di proporzionalità. Viene pertanto esclusa la violazione del diritto al rispetto della vita privata dei ricorrenti.

In materia di eutanasia e fine vita, oltre ad un notevole sforzo *de iure condendo* non ancora giunto ad esiti parlamentari nel momento nel quale chiudo questa nota, è da segnalare l'emersione di alcuni casi stranieri che hanno suscitato – anche per la notevole carica emotiva che li ha accompagnati – notevole interesse. Così ad esempio, nel c.d. caso Marwa, il Consiglio di Stato francese ha stabilito che la circeostanza che vede un bambino versare in uno stato irreversibile di perdita di autonomia che lo rende dipendente dai mezzi sostitutivi delle sue funzioni vitali non rende il trattamento che lo tiene in vita «non necessario» o «sproporzionato». Il mantenimento in vita artificiale quindi e la continuazione dei trattamenti in essere non possono caratterizzare un'ostinazione irragionevole. Pertanto, non si è in presenza di quell'accanimento terapeutico contrastato dalla legge francese.

Altra tematica emersa nella giurisprudenza è stata quella relativa alla necessità o meno, ai fini della rettificazione del sesso, del previo intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali. In primo luogo va segnalata la sentenza della Corte costituzionale n. 180 del 2017, per la quale la possibilità di un'interpretazione dell'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso) compatibile con i valori costituzionali porta al rigetto della questione di legittimità costituzionale di detta norma, nella parte in cui subordina la rettificazione di attribuzione di sesso alle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali. Per un primo commento vedi Costa, Giorgio, 2017, «Corte costituzionale: si può cambiare sesso anche senza chirurgia», *Il Sole-24 Ore*.

Tale sentenza era stata proceduta da plurime pronunzie di merito che avevano autonomamente proceduto ad una lettura *secundum constitutionem* della norma che ci occupa. Così, tra le più recenti, la sentenza 13 dicembre 2016 del Tribunale di Ragusa che aveva ritenuto che l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non postula la necessità di detto intervento chirurgico. Precedentemente il Tribunale di Genova, con sentenza 20 giugno 2016, aveva stabilito che alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1 della legge n. 164 del 1982, al fine di ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile non debba ritenersi indispensabile l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari.

In dottrina, su questi profili, vedi Astone, Antonino, 2016, «Il controverso itinerario dell'identità di genere», *La Nuova giurisprudenza civile commentata*, n. 2, 305 ss.; Patti, Salvatore, 2016, «Il transessualismo tra legge e giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (e delle Corti costituzionali)», *La Nuova giurisprudenza civile commentata*, n. 1, 143 ss.; Tonioni, Anna Maria, 2017, «Rettificazione di sesso: un'unica sentenza a tutela della identità personale», *Articolo29*; Trerotola, Ercole, 2016, «Profili esegetici emergenti in tema di transessualismo, tra merito e legittimità», *Notariato*, n. 2, 118 ss.; Vesto, Aurora, 2015, «Favorire l'emersione dell'identità sessuale per tutelare la dignità umana nella sua unicità», *La Nuova giurisprudenza civile commentata*, n. 6, 543 ss. (Settimio Carmignani Caridi)